

Comune di Rimini

Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale

Via M. d' Azeglio 13 - 47921 Rimini tel. 0541/704721 fax 0541/704703 www.comune.rimini.it ufficiocas@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409

BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 – ANNO 2015.

#### **PREMESSA**

Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1214 del 06/08/2015 il Comitato di Distretto nella seduta del 25/09/2015 ha definito i criteri di assegnazione delle risorse disponibili derivanti dal "Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione" di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001. La raccolta delle domande avverrà a copertura Distrettuale. Ciascun ente territoriale appartenente al Distretto Rimini Nord (Comune di Rimini – Comune di Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia) raccoglierà le domande per i propri cittadini e ne trasmetterà le liste al Comune di Rimini il quale formulerà una graduatoria di beneficiari unica per l'intero Distretto Nord. Le risorse disponibili Distrettuali ammontano ad € 596.064,47.

## Art. 1) - DESTINATARI E REQUISITI

Possono accedere al contributo di cui trattasi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.
- b) residenza in un Comune del Distretto Rimini (Rimini Bellaria Igea Marina Unione di Comuni Valmarecchia) nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;
- c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata;

Oppure

titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- avere la titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;
- d) valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto"ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza al 15/01/2016. E' ammessa la presentazione di ISEE corrente ex art. 9 DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.

#### Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1. assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 2. titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
- 3. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo per l'"emergenza abitativa": deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e n.1709/2013;
- 4. essere beneficiario nell'anno 2015 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- 5. essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1 di cui all'allegato B) della deliberazione G.R. n. 1214 del 06/08/2015;

## Art. 2) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande si raccoglieranno dal 26/10/2015 al 28/11/2015.

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando i moduli predisposti dal Comune di Rimini.

Tali requisiti dovranno altresì essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

Le domande dovranno essere presentate presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Per il Comune di Rimini la domanda dovrà essere presentata presso l'U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale del Comune di Rimini - Via M. d' Azeglio n. 13 - 47921 Rimini - tel. 0541 704721 con osservanza dei seguenti orari: lunedì - mercoledì - giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 martedì dalle ore 14,30 alle 16,30.

All'atto della compilazione della domanda dovrà essere esibito all'operatore la seguente documentazione:

- 1) Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi DPCM. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.
- 2) Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata;
- Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
- 4) Documento di identità in corso di validità.

### OPPURE potrà essere inviata:

tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Rimini – U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale - Via M. d' Azeglio n. 13 - 47921 Rimini

tramite fax 0541 704703 – o PEC al sequente indirizzo: direzione4@pec.comune.rimini.it

Per le domande e gli allegati inviati via posta farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda inviata per posta o fax dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che sottoscrive la domanda.

## Art. 3) - GRADUATORIA

Il Comune di Rimini, accertato il possesso dei requisiti dichiarati e ricevute le liste dal Comune di Bellaria Igea Marina e dall'Unione di Comuni Valmarecchia, entro la data del **28/12/2015** provvederà a redigere la graduatoria unica Distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di uguale incidenza, avrà la precedenza la domanda con il valore ISEE più basso.

In caso di domande con il medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE pari a 0,00), avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone di locazione da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dagli enti territoriali (albo pretorio – uffici preposti – sito internet).

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare ricorso al Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale. Decorso tale periodo la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

Sulla base della graduatoria di cui sopra si procederà ai controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt.46, 47,71 e 72 e solo successivamente si procederà all'erogazione dei contributi.

# Art. 4) - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"

Il contributo è pari a n. 6 mensilità del canone di locazione per un massimo di € 3.000,00.

Si deroga a quanto sopra nel caso in cui il nucleo familiare richiedente abbia beneficiato nel 2015 di contributi destinati al pagamento dell'affitto erogati dai Servizi Sociali; in tal caso l'entità del contributo sarà pari alla differenza tra l'importo spettante e il contributo precedentemente percepito.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo di locazione il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda.

In caso di accertata morosità nel pagamento del canone di locazione il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

## Art. 5) - ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai sensi degli art. 46 e 47, a campione, nella misura prevista dalla legge, delle domande ammesse al beneficio. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000).

Dalla residenza municipale,

Il Responsabile
U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale
Flavia Bagnoli